



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di
Pubblica Utilità

Alla Società
ENI S.p.A.
divisione Refining & Marketing
Via Mattei, 46
27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI PV

Data: Milano, li **28 LUG. 2003**

Protocollo: Q1.2003.00

25356

NDN/MC/mp

Alla Provincia di Pavia
Settore Ambiente
P.zza Italia, 2
27100 PAVIA

Al Signor Sindaco
del Comune di
27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI PV

RACCOMANDATA A.R.

Al Signor Sindaco
del Comune di
27032 FERRERA ERBOGNONE PV

All'A.R.P.A. della Lombardia
Via N. Bixio, 13
27100 PAVIA

e p.c. Al Consiglio Regionale
della Lombardia
Via F. Filzi, 29
20124 MILANO

Oggetto: Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 12205 del 22.07.2003.
Approvazione del progetto preliminare della Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (Pv), presentato dalla Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing.

Si comunica che con provvedimento n. 12205 del 22 luglio 2003, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti ha decretato quanto in oggetto.

Si trasmette quindi, ai destinatari della presente, mediante invio in allegato, copia del decreto sopra citato.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
(Adriano Vignali)

Gestione Rifiuti
Ufficio Bonifica delle aree contaminate
Via Stresa, 24 - 20125 Milano



Regione Lombardia

DECRETO N° 12205

Del 22 LUG. 2003

DIREZIONE GENERALE RISORSE IDRICHE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Oggetto

Approvazione del progetto preliminare della Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471.

PROGR. DIRGZ. n. 487

L'atto si compone di 11 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

PRESO ATTO del:

d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio";

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 recante "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni";

RICHIAMATA la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e s.m.i., recante "Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti";

PRESO ATTO del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/90, e s.m.i. relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 13417 del 15 luglio 2002, avente per oggetto: "Approvazione del piano di caratterizzazione e contestuale autorizzazione alla Società Agip Petroli per la realizzazione delle indagini nell'area ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471"

PREMESSO che:

con nota del 25.06.03, acquisita agli atti regionali con protocollo n. 21889 del 27.06.03, la Società ENI S.p.A., divisione Refining & Marketing, proprietaria della raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (Provincia di Pavia), ha trasmesso il progetto preliminare di bonifica del sito in argomento, redatto secondo le linee guida dell'allegato 4 del DM 25 ottobre 1999 n. 471;

con nota n. 22718 del 03.07.03, è stata convocata, per il giorno 16.07.03, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, così come modificata dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'esame del suddetto progetto preliminare



Regione Lombardia



- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 16.07.03, gli Enti partecipanti hanno espresso parere favorevole al progetto preliminare di bonifica, come risulta dal verbale allegato (Allegato A);
- la Provincia di Pavia, impossibilitata a partecipare ai lavori della Conferenza, ha trasmesso, in data 15.07.03, il proprio parere favorevole agli interventi previsti nel progetto in argomento, che è stato acquisito agli atti della Conferenza come parte integrante del verbale;

CONSIDERATO che il progetto di bonifica esaminato prevede un potenziamento delle barriere idrauliche esistenti a protezione della falda, con un conseguente aumento della acque emunte, e che è intenzione della Società ENI S.p.A. riutilizzare tali acque, una volta depurate, all'interno del ciclo produttivo, con lo scopo di limitare l'utilizzo della risorsa idrica, che altrimenti continuerebbe ad essere captata da corpi idrici superficiali.

PRESO ATTO che:

- la normativa vigente prevede, in base ai volumi ipotizzati di acque sotterranee da emungere e riutilizzare, che il soggetto debba formulare, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 12.4.96, istanza alla competente struttura per la verifica della necessità o meno di procedere con la valutazione dell'impatto ambientale del progetto;
- la struttura regionale V.I.A., invitata alla Conferenza del 16.07.03, ha evidenziato, con nota del 03.07.03, che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 20/99, nei casi in cui i progetti da sottoporre a verifica di impatto ambientale ricadano nell'iter autorizzativo avviato da una struttura regionale, anche la procedura di verifica deve essere espletata nell'ambito di tale iter, a cura del servizio regionale competente;
- la derivazione delle acque sotterranee della Raffineria ai fini del riutilizzo delle stesse nel ciclo produttivo rientra ed è subordinato al più ampio contesto della messa in sicurezza e bonifica della falda;
- per tale motivo, la Conferenza dei Servizi del 16.07.03 ha preso atto che l'istruttoria di verifica di impatto ambientale sul riutilizzo delle acque sotterranee emunte verrà condotta dalla medesima struttura regionale che ha in capo l'iter di approvazione del progetto di bonifica del sito in argomento, previsto dal d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;



RITENUTO che il verbale della Conferenza dei Servizi del 16 luglio 2003, comprensivo dei pareri espressi dagli Enti, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

VISTO il programma temporale delle attività previste nel progetto in argomento (Allegato al progetto: "Calendario delle attività - programmazione di massima), dal quale si evince la necessità di procedere ad una progettazione definitiva per diverse fasi temporali, e precisamente:

- predisposizione dei progetti definitivi di potenziamento della barriera idraulica interna alla raffineria e della trincea di protezione esterna entro il mese di ottobre 2003,
- predisposizione dei progetti definitivi per gli interventi di biorisanamento all'interno della raffineria e di quelli all'esterno entro il mese di maggio 2004

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare il progetto preliminare di bonifica della Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing, con le precisazioni espresse dalla conferenza dei servizi del 16.07.03;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare gli interventi previsti dal progetto preliminare in argomento, e di fissare le tempistiche per la realizzazione degli interventi e la presentazione dei progetti definitivi secondo quanto indicato nel calendario delle attività allegato al progetto;

RITENUTO altresì di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento previa presentazione da parte delle Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing, di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

RICHIAMATI i disposti del 3° comma dell'art. 5 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, il quale prevede che le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti, o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 25679 del 20.10.2002 "Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale"



DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, il progetto preliminare di bonifica della Raffineria ENI S.p.A. ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, presentato dalla Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing, con le precisazioni espresse dalla conferenza dei servizi del 16.07.03, di cui all'allegato A del presente atto;
2. di autorizzare gli interventi previsti nel suddetto progetto preliminare e di fissare le tempistiche per la realizzazione degli interventi e la presentazione dei progetti definitivi secondo quanto indicato nel calendario delle attività allegato al progetto medesimo;
3. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento, previa presentazione da parte della Società ENI S.p.A. - divisione Refining & Marketing di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;
4. di dare atto che spetta alla Provincia di Pavia l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 12 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471;
5. di dare atto che l'allegato A costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di notificare il presente decreto alla Società ENI S.p.A. divisione Refining & Marketing, alla Provincia di Pavia, ai Comuni di Sannazzaro de' Burgundi e Ferrera Erbognone, all'A.R.P.A. Lombardia - dipartimento di Pavia;
7. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società ENI S.p.A. divisione Refining & Marketing;
8. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale;
9. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;



Regione Lombardia

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
Adriano Vignali